

Oggetto: Indizione delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica - BIENNIO 2023/2025

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

VISTA	la L. n. 240/10 relativa a "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
	accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del
	sistema universitario";
VICTO	1- Ct-t-t-1: At an an annual and D. D. man at AAA 1-114 11 2011 and man !!

V1510	10 Statuto di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 444 del 14.11.2011 e ss.mm.ii.;
VISTO	il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca emanato con D.R. rep. n. 1206/2023;
VISTO	il Decreto del Rettore rep. n. 879 del 26.05.2023 di modifica del Regolamento Unico Elettorale;

VISTI l'art. 6 del Regolamento del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica relativo alla composizione del Consiglio di Dipartimento

VISTO l'art. 25 dello Statuto d'Ateneo relativo ai compiti e alla composizione del Consiglio di Dipartimento;

CONSIDERATO che i mandati delle rappresentanze delle/gli studentesse/studenti, dei dottorandi e del personale tecnico amministrativo eletti negli organi di Dipartimento sotto indicati scadranno al 31.10.2023 e che, pertanto, è necessario avviare una nuova procedura elettorale;

RITENUTO pertanto necessario eleggere le rappresentanze studentesche per il biennio 2023/2025;

VISTO l'art. 51 del Regolamento Unico Elettorale, il quale prevede la possibilità di svolgimento delle

elezioni con modalità telematiche, le quali vengono disciplinate nel relativo decreto di indizione;

VALUTATO ogni opportuno elemento:

DECRETA

Art. 1 Rappresentanze da eleggere e data/date di votazione

Sono indette, con procedura di voto telematica, le elezioni per le rappresentanze delle/degli studentesse/studenti come di seguito indicato:

Organo	Categoria rappresentanti	N. rappresentanti
		-
Consiglio di Dipartimento	Studenti/studentesse	3
	Dottorandi	1
Consigli Corso di Studio		
Chimica	Studenti/studentesse	3
Informatica	Studenti/studentesse	3
Fisica applicata	Studenti/studentesse	3
Scienze Biologiche	Studenti/studentesse	3
Biologia	Studenti/studentesse	3
Scienze Chimiche	Studenti/studentesse	3
Intelligenza Artificiale e Innovazione digitale	Studenti/studentesse	3
Commissione Paritetica		
Chimica	Studenti/studentesse	1
Informatica	Studenti/studentesse	1
Fisica applicata	Studenti/studentesse	1
Scienze Biologiche	Studenti/studentesse	1
Biologia	Studenti/studentesse	1
Scienze Chimiche	Studenti/studentesse	1
Intelligenza Artificiale e Innovazione digitale	Studenti/studentesse	1

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii



Le elezioni si svolgeranno in via telematica il seguente giorno:

21 novembre 2023 dalle ore 08.30 alle ore 16.30.

Art.2 Responsabile del procedimento

L'Ufficio Coordinamento centro servizi polo Alessandria – Via T. Michel 11 - è competente a porre in essere gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali (segreteria.direzione.disit@uniupo.it).

L'ufficio Data Mining and Managing è competente per la redazione degli elenchi di elettorato attivo.

Art. 3 Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo spetta a tutte/i le/gli studentesse/studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e specialistica, dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento alla data di svolgimento delle votazioni. L'elettorato passivo spetta alle/agli studentesse/studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e specialistica, dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso alla data di svolgimento delle votazioni.

All'atto del conseguimento del titolo di studio gli eletti decadono dal mandato, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 40, co. 13 dello Statuto di Ateneo.

Art. 4 Elenchi elettori

L'elenco degli elettori verrà pubblicato all'Albo on line di Ateneo e sul sito web del Dipartimento almeno 15 giorni prima delle elezioni come stabilito dall'art. 41 del Regolamento Unico Elettorale di Ateneo.

L'elettore che dovesse constatare di non essere ricompreso nell'elenco può rivolgere istanza, entro 2 giorni dalla pubblicazione, al Direttore del Dipartimento che provvederà alle modifiche o integrazioni eventualmente necessarie.

Avverso la decisione del Direttore del Dipartimento, entro due giorni dalla sua adozione, è ammesso ricorso alla Commissione elettorale.

La Commissione elettorale, entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, si pronuncia in merito.

Art. 5 Incompatibilità, ineleggibilità e durata mandato

Ai componenti eletti si applicano le ipotesi di incompatibilità previste dall'Art. 40, commi 10 e 12 dello Statuto di Ateneo.

I rappresentanti delle/gli studentesse/studenti durano in carica due anni accademici, fino al 31.10.2025.

Gli eletti decadono dall'ufficio se nel corso del mandato viene meno una delle condizioni di eleggibilità, fatta eccezione per i rappresentanti delle/gli studentesse/studenti iscritti ai corsi di laurea triennale nel caso di prosecuzione degli studi all'interno dell'Ateneo, da effettuarsi al massimo entro sei mesi dal conseguimento della laurea.

Nelle elezioni delle rappresentanze viene redatta la lista di coloro che hanno ottenuto voti; alla lista si attinge in caso di cessazione dell'incarico dagli eletti. Solo in seguito all'esaurimento della lista si procede a elezioni suppletive entro un mese. Il componente subentrante completa il mandato del componente cessato. (art. 34 Regolamento Unico Elettorale/art. 40 comma 9 Statuto).

Art. 6

Presentazione delle liste e candidature per le/gli studentesse/studenti all'interno del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di Corso di Studi

Le elezioni delle/gli studentesse/studenti, nell'accezione estensiva comprende i Dottorandi, si svolgono mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale.

La presentazione delle liste dei candidati deve essere effettuata da un presentatore almeno 20 giorni prima del giorno fissato per le elezioni, entro le ore 12 dello stesso giorno (**31 ottobre 2023**) come stabilito dall'art. 38 del Regolamento Unico Elettorale di Ateneo.

La lista deve essere trasmessa a mezzo posta elettronica a <u>segreteria.direzione.disit@uniupo.it</u>; ogni lista sarà contrassegnata con un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione e sarà rilasciata ricevuta.

Alla mail dovrà essere allegata, a pena di esclusione della lista, la seguente modulistica debitamente compilata:

- Modulo presentazione lista (All. 1);
- Elenco lista e candidati (All. 2);
- Modulo raccolta firme corredato da documento di identità del presentatore (All. 3);
- Modulo accettazione candidatura corredato da documento di identità del candidato (All. 4).

La lista può essere presentata da uno dei sottoscrittori della stessa. Il motto e/o simbolo della lista non possono riprodurre soggetti religiosi; non possono offendere e non possono essere contrari alle regole di civile convivenza; non possono riprodurre simboli e motti già depositati ovvero notoriamente utilizzati da altri gruppi.

Ogni lista deve recare la sottoscrizione di almeno 8 studentesse/studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio del Dipartimento.

Nessuna/o studentesse/studenti può sottoscrivere per la presentazione di più liste; in caso contrario le firme sono depennate. Le liste non possono essere sottoscritte dalle/gli studentesse/studenti candidati. Ogni candidato deve presentare dichiarazione sottoscritta di accettazione della candidatura (All. 4) con l'indicazione della lista con cui intende presentarci, di propri dati anagrafici e di un documento di identità con valore legale. Nessuna/o studentesse/studenti può, a pena di invalidità, presentare la propria candidatura in più liste concorrenti.

Il Direttore del Dipartimento interessato procede alla verifica della regolarità dell'operazione di presentazione delle liste. Con provvedimento motivato del Direttore, comunicato al presentatore della lista, le liste e le candidature irregolari sono escluse. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro due giorni dalla relativa comunicazione.

Il Dipartimento almeno 5 giorni prima delle elezioni espone gli avvisi elettorali nei quali devono essere indicati:

- Il nome, il motto (o il simbolo) ed il numero progressivo di ciascuna lista;
- i nominativi dei singoli candidati suddivisi per lista;
- gli organi collegiali per i quali si vota.

Art. 7

Presentazione delle candidature per le/gli studentesse/studenti all'interno della Commissione Paritetica Docenti-Studenti e nei Consigli di Corso di Studio con meno di 20 iscritti

La presentazione della candidatura, **obbligatoria**, per le elezioni della componente studentesca della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (All 6), deve essere presentata almeno 5 giorni prima del giorno fissato per le elezioni entro le ore 12 (**16/11/2023**) come stabilito dall'art. 39 del Regolamento Unico Elettorale di Ateneo. La candidatura deve essere trasmessa a mezzo posta elettronica a <u>segreteria.direzione.disit@uniupo.it</u>; ogni candidatura sarà contrassegnata con un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione e sarà rilasciata ricevuta.

Il Direttore del Dipartimento interessato procede alla verifica della regolarità dell'operazione di presentazione delle candidature. Con provvedimento motivato del Direttore di Dipartimento comunicato al candidato sono escluse le candidature irregolari.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro 2 giorni dalla relativa comunicazione.

Art. 8 Apertura votazioni e modalità di voto da remoto

Le operazioni di voto saranno consentite dalle <u>ore 8,30 alle ore 16,30 del giorno 21 novembre 2023.</u> Prima dell'apertura del voto agli elettori verrà inviato via mail all'indirizzo di posta istituzionale un link per ogni organo per cui votare e il manuale con le istruzioni di voto.

L'esercizio del diritto di voto sarà possibile attraverso pc, tablet e altri dispositivi mobili.

È consentito esprimere un solo voto di preferenza individuale per un candidato: in tal caso il voto sarà conteggiato automaticamente anche a favore della lista di appartenenza. Non è possibile invece assegnare il voto solo alla lista.

Art. 9 Chiusura delle votazioni

Al termine dell'orario previsto per le votazioni l'Ufficio Coordinamento centro servizi polo Alessandria procede allo scrutinio informatizzato e i relativi atti vengono trasmessi alla Commissione elettorale per il seguito di competenza.

Art. 10 Composizione e nomina Commissione elettorale

La commissione elettorale ha sede c/o il Dipartimento ed è composta da:

- il Direttore di Dipartimento o un/una suo/a delegato/a, che la presiede;
- una professoressa/un professore o ricercatrice/ricercatore tra gli afferenti al Dipartimento;
- un'unità di personate tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento, con funzioni di Segretario.
- due studentesse/studenti elettori, non candidati né rappresentanti di lista, individuati nell'elenco generale degli iscritti al Dipartimento

La commissione viene nominata con successivo decreto del Direttore del Dipartimento

Art. 11 Criteri di individuazione degli eletti

Per le/gli studentesse/studenti si procede all'attribuzione delle rappresentanze secondo il seguente criterio:

- Per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti
- Per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita da totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascuna candidato della lista
- La cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere
- Tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale:
- Le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nel punto precedente;
- Risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze graduato in ordine decrescente; a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di Isita.

Art. 12 Proclamazione degli eletti e nomina dei rappresentanti

La Commissione Elettorale proclama gli eletti e ne dà comunicazione al Direttore di Dipartimento. Il Direttore di Dipartimento nomina con proprio decreto i rappresentanti eletti.

Art. 13 Pubblicità

Dell'esito delle elezioni come risultante dal Decreto di nomina del Direttore viene data pubblicità sul sito web del Dipartimento e all'Albo on line di Ateneo.



Art. 14 Norme di rinvio

Per quanto non specificato nel presente decreto, si rinvia allo Statuto di Ateneo e al Regolamento Unico Elettorale emanato con Decreto Rettorale n. 879 del 26.05.2023.

Il Direttore di Dipartimento (Prof. Leonardo Marchese)